



**Provincia
di Milano**

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.12540/2014 del 11/12/2014 Prot. n.254178/2014 del 11/12/2014
Fasc.9.9 / 2009 / 2006

Oggetto: S.E.M.P. S.r.l. con sede legale ed installazione IPPC in Pero (MI) - Via Archimede n. 7.

Esercizio delle attività di cui ai punti 5.1 a), 5.1 b), 5.1 c), 5.1 d), 5.3 a) e 5.5, dell'Allegato VIII, Titolo III-bis, Parte Seconda, del d.lgs. 152/06.

Modifica all'autorizzazione rilasciata con decreto A.I.A. n. 4841 dell' 11.05.2010 e provvedimento Provincia di Milano R.G. n. 8475 del 17.10.2012.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- la legge 13.07.1966, n. 615;
- la legge 28 dicembre 1993, n. 549;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 107 comma 3;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004, n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19, 21 febbraio 2011, n. 3 e 5 agosto 2014, n. 24;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205, 10 dicembre 2010, n. 219 e 4 marzo 2014, n. 46;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, come modificata dalle leggi regionali 12 luglio 2007, n. 12, 31 luglio 2007, n. 18, 29 giugno 2009, n. 10, 28 dicembre 2009, n. 30, 2 febbraio 2010, n. 6 e 5 agosto 2014, n. 24;
- il d.lgs. n. 46 del 4.03.2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7492 del 20.06.2008 "Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";

- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30.12.2008 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- il decreto della Regione Lombardia n. 14236 del 3.12.2008 "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";
- la d.g.r. n. 2970 del 2.02.2012 "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) (art. 8, c.2, l.r. n. 24/06);
- il d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 23;

Visti e richiamati:

- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato dal Consiglio provinciale il 19.12.2011, n. R.G. 54/2011 atti n. 198340/1.1/2010/1;
- gli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta Provinciale con Del. n. 23855/2685/97 del 13.02.2002, e ss. mm. e ii.);
- il comma 5 dell'art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- il Codice di Comportamento della Provincia di Milano, adottato con Del. G.P. n. 509/2013 del 17.12.2013;
- la Del. G.P. n. 15/2014 del 28.01.2014 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la trasparenza (PTTI) della Provincia di Milano".

Richiamate altresì:

- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16) che ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016 e successiva variazione approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 21 ottobre 2014 (atti n. 207856/5.3/2013/9) con oggetto "Bilancio di Previsione 2014 - Variazione";
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 21 del 13 novembre 2014 (atti n. 228814/5.3/2013/9) di approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014;
- la deliberazione di Giunta del 30.09.2014 di R.G. n. 272/2014 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014 ed in particolare l'obiettivo n. Ob. 9411 - Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche;

Dato atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio/basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne;

Considerato che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamati:

- il decreto regionale A.I.A. n. 12641 del 26.10.2007, avente per oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla Ditta S.E.M.P. S.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale ed impianto in Pero, Via Archimede n. 7";
- il decreto regionale A.I.A. n. 4058 del 24.04.2009, avente per oggetto: "Modifica dell'Autorizzazione

Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla Ditta S.E.M.P. S.r.l. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale ed impianto in Via Archimede n. 7, Pero (MI), con d.d.s. n. 12641 del 26.10.2007”;

- il decreto regionale A.I.A. n. 4841 dell'11.05.2010, avente per oggetto: *“Variante Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata, ai sensi del d.lgs. n. 59/05, allegato 1, punto 5.3, con d.d.s. n. 12641 del 26.10.2007 e s.m.i. alla Ditta S.E.M.P. S.r.l con sede legale ed impianto in Via Archimede n. 7, Pero (MI);*
- il provvedimento della Provincia di Milano di R.G. n. 8475/2012 del 17.10.2012, avente per oggetto: *“Modifica non sostanziale del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4841 dell'11.05.10 rilasciato dalla Regione Lombardia alla Società SEMP S.r.l. - Impianto IPPC di Via Archimede, 7 - Pero (MI)”.*

Dato atto che l'Impresa S.E.M.P. S.r.l. con nota del 27.08.2014 (prot. gen. n. 179756 dell'1.09.2014) ha comunicato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 di modifica del Titolo III-bis, Parte Seconda, del d.lgs. 152/06, l'aggiornamento delle categorie IPPC a cui risulta essere assoggettata l'installazione e precisamente alle categorie 5.1 a), 5.1 b), 5.1 c), 5.1 d), 5.3 a) e 5.5, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, al d.lgs. 152/06.

Atteso che in data 27.08.2014 (prot. gen. n. 179756 dell'1.09.2014) l'Impresa S.E.M.P. S.r.l. ha presentato alla Provincia di Milano comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies, del d.lgs. 152/06, riguardante:

- modifiche impiantistiche alla linea di lavaggio terre riguardanti l'inserimento di un frantumatore secondario intermedio finalizzato ad incrementare il materiale recuperato, di un vibro separatore idraulico e di un sistema di trattamento a carboni attivi;
- inserimento di ulteriori codici CER tra i rifiuti in uscita prodotti dalla linea di lavaggio terre da tenere in deposito temporaneo.

Fatto presente che in data 18.09.2014 (prot. gen. n. 192976) la Provincia di Milano ha avviato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/90, il procedimento di variante non sostanziale ex art. 29-nonies, del d.lgs. 152/06, precisando che la realizzazione del summenzionato progetto si sarebbe configurata, ai sensi della d.g.r. n. 2970 del 2.02.2012, come modifica non sostanziale dell'installazione IPPC in oggetto, comportante l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico dell'A.I.A. vigente;

Dato atto che l'Impresa in data 25.09.2014 (prot. gen. n. 199495 del 29.09.2014) ha inviato la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Milano con nota del 18.09.2014 (prot. gen. n. 192976);

Richiamata la nota della Provincia di Milano del 9.10.2014 (prot. gen. n. 208803) con la quale è stato integrato il procedimento sopraindicato relativamente a:

- concessione di differenti deroghe ai limiti allo scarico in pubblica fognatura previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, Parte III, del d.lgs. 152/06, richieste dall'Impresa S.E.M.P. S.r.l. all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano con nota datata 24.02.2012, integrata in data 25.02.2013 (prot. gen. n. 58134);
- aumento della portata autorizzata allo scarico da 150 mc/die a 200 mc/die;
- correzione dell'errore riscontrato nel provvedimento provinciale di R.G. n. 8475/2012 del 17.10.2012 relativo al diametro del camino costituente il punto di emissione E1.

Rilevato che in data 9.09.2014 (prot. gen. n. 186541 del 10.09.2014) l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha inviato il parere favorevole, per quanto di competenza, contenente le determinazioni circa la sopraindicata richiesta dell'Impresa S.E.M.P. S.r.l. del 24.02.2012, sia per la concessione delle deroghe, che per la modifica della portata autorizzata allo scarico nel rispetto dei limiti indicati dal Gestore Amiacque S.r.l. nelle note del 20.08.2013, di protocollo 13861 e del 21.07.2014, di protocollo 27575. Si

precisa che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha ritenuto necessario limitare la durata delle deroghe da concedersi al periodo di 24 mesi dall'emissione del presente provvedimento di modifica dell'A.I.A. vigente.

Fatto presente che la Provincia di Milano con nota del 18.09.2014 (prot. gen. n. 192976) ha richiesto agli Enti ed Organi Tecnici di voler partecipare eventuali valutazioni tecniche in merito all'iniziativa in oggetto, senza ricevere alcuna comunicazione a riscontro ad eccezione di quanto comunicato dall'A.S.L. Milano 1, per gli aspetti di Sanità Pubblica, con nota del 13.11.2014 (prot. gen. n. 234534 del 13.11.2014) ed in particolare che *"le modalità di trattamento dei materiali ed i relativi presidi di filtrazione/abbattimento previsti nel ciclo produttivo garantiscano costantemente nel tempo l'assenza di dispersione di odori molesti, nonché di polveri e sostanze inquinanti/pericolose sul suolo, nel sottosuolo e nell'aria ambiente dei locali di lavoro e in quella esterna. Dovranno essere comunque rispettate tutte le vigenti norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.*

Atteso che la richiesta presentata dall'Impresa S.E.M.P. S.r.l., secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 2970 del 2.02.2012, è da configurarsi come modifica non sostanziale dell'installazione IPPC comportante l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, compreso l'aggiornamento della planimetria allegata al suddetto provvedimento;

Fatto presente che in relazione all'istanza di modifica non sostanziale del 27.08.2014 (prot. gen. n. 179756 del 1.09.2014) è stata effettuata istruttoria tecnico-amministrativa dal competente Servizio - Coordinamento tecnico;

Ritenuto opportuno inserire la modifica al decreto A.I.A. regionale n. 4841 dell'11.05.2010, già modificato con provvedimento della Provincia di Milano di R.G. n. 8475/2012 del 17.10.2012, al capitolo B. Quadro attività di gestione rifiuti - Paragrafo B.1 "Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto", al sottoparagrafo: *"Dati tecnici per impianto di depurazione rifiuti liquidi in conto terzi: dati di progetto per il trattamento di rifiuti"*, già oggetto di presa d'atto da parte della Provincia di Milano con nota del 26.05.2014 (prot. gen. n. 114623);

Ritenuto altresì opportuno aggiornare, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014, la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto regionale n. 4841 dell'11.05.2010 a seguito della trasmissione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 27.10.2014 delle *"Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014"* le quali al punto 3, lettera d), prevedono che *"sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) in vigore alla data dell'11.04.2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)"*. Si partecipa che Regione Lombardia con precedente Circolare del 4.08.2014, n. 6, al punto 3, lettera c), aveva già precisato che *"ai sensi del d.lgs. 46/2014 sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) in vigore alla data dell'11.04.2014"*.

Atteso che, in attuazione di quanto stabilito al sopraccitato punto 3, lettera c) ed al successivo punto 12 della Circolare regionale suindicata, la Provincia di Milano ritiene con il presente provvedimento di dare atto della proroga della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto alla data del 10.05.2020, fermo restando che la garanzia finanziaria in essere venga prorogata fino alla nuova validità della stessa, maggiorata di un anno (10.05.2021), entro sessanta (60) giorni antecedenti la data di scadenza originaria (10.05.2015).

Ritenuto opportuno aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, il provvedimento regionale A.I.A. n. 4841 del 11.05.2010, già modificato con provvedimento provinciale di R.G. n. 8475 del

17.10.2012, con il quale è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC ubicata in Pero (MI) - Via Archimede n. 7, con quanto riportato del dispositivo del presente provvedimento, da considerarsi parte integrante e modificativo dell'Allegato Tecnico al provvedimento regionale suindicato;

Ricordato che le criticità e modifiche rilevate dalle visite ispettive effettuate da A.R.P.A. - Dipartimento di Milano presso l'installazione in oggetto, come già anticipato dalla Provincia di Milano con nota del 9.10.2014 (prot. gen. n. 208753) verranno valutate all'interno del procedimento di variante sostanziale, avviato da questa Autorità competente con nota del 2.09.2014 (prot. gen. n. 180557), che riguarderà la valutazione delle seguenti problematiche:

- ritiro dei rifiuti C.E.R. 170301*, 170302 e 170507* da avviarsi all'operazione di recupero R5 nell'impianto di trattamento terre;
- modifica della prescrizione XIX), capitolo E.5.2. del sopraccitato decreto A.I.A. per l'eliminazione dei riferimenti alla frazione recuperata < 2 mm in uscita dalla linea di trattamento/lavaggio terre da avviarsi a recupero su terreno;

Dato atto che l'Impresa S.E.M.P. S.r.l. in data 27.08.2014 (prot. gen. n. 179756 dell'1.09.2014) ha inviato ricevuta del versamento degli oneri istruttori dovuti, secondo quanto previsto dalla d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28.12.2012, trasmettendo alla Provincia di Milano la relativa quietanza di pagamento, corredata dal report del foglio di calcolo, che rappresenta ai sensi dell'art. 5 del d.m. 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal d.lgs. 59/05" condizione di procedibilità;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

per le motivazioni indicate in premessa, l'aggiornamento del decreto regionale A.I.A. n. 4841 del 11.05.2010, già modificato con provvedimento provinciale di R.G. n. 8475 del 17.10.2012, relativamente all'installazione IPPC dell'Impresa S.E.M.P. S.r.l. sita in Pero (MI) - Via Archimede n. 7.

DISPONE

A) che l'Allegato Tecnico al provvedimento regionale n. 4841 del 11.05.2010, già modificato con provvedimento provinciale di R.G. n. 8475 del 17.10.2012, rilasciato all'Impresa S.E.M.P. S.r.l. con sede legale ed installazione IPPC in Pero (MI) - Via Archimede n. 7, sia modificato ed aggiornato secondo quanto di seguito riportato:

1. CAPITOLO B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto

- Paragrafo:

"DATI TECNICI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE RIFIUTI LIQUIDI IN C/TERZI":

- Sottoparagrafo:

"DATI DI PROGETTO per il trattamento di rifiuti" (pag. 21-22 del decreto regionale 4841/2010) è sostituito dal seguente:

Parametri	Unità di misura	DATI DI PROGETTO
Portata media in ingresso	m3/g	170
Portata massima di pioggia	m3/g	-

Parametri	Unità di misura	DATI DI PROGETTO
Per la sezione biologica:		
Carico organico (BOD ₅)	Kg/g	2.200
Carico organico e chimico (COD)	Kg/g	6.000
Azoto totale (TKN)	Kg/g	220
Fosforo totale (P)	Kg/g	22
Per la sezione chimico-fisica:		
	Unità di misura	DATI DI PROGETTO
Arsenico*	mg/l	< 10
Cadmio*	mg/l	< 0,4
Cromo totale*	mg/l	< 4,0
Cromo esavalente*	mg/l	assente
Mercurio*	mg/l	assente
Nichel*	mg/l	< 80,0
Piombo*	mg/l	< 6,0
Rame*	mg/l	< 8,0
Selenio*	mg/l	< 0,6
Zinco*	mg/l	< 20,0
Fenoli*	mg/l	< 10,0
Oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera*	mg/l	< 10,0
Solventi organici aromatici*	mg/l	< 8,0
Solventi organici azotati*	mg/l	< 4,0
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)*	mg/l	< 1,2
Pesticidi fosforiti*	mg/l	assenti
Composti organici dello stagno*	mg/l	assenti
Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e “pericolose per l’ambiente acquatico” (R50 e R51/53) ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i.*	mg/l	assenti

* carico inquinante dei rifiuti in alimentazione nelle varie sezioni dell’impianto di cui ai parametri della Tabella 5, Allegato 5, Parte Terza, del d.lgs. 152/06.

- Sottoparagrafo:

“DATI RELATIVI AL CARICO IN INGRESSO (C)”

2.2.1 FLUSSI INQUINANTI (pag. 22-23 del decreto regionale 4841/2010) è sostituito dal seguente:

Parametri	Unità di misura	Minima	Media	Massima
Carico organico (BOD ₅)	Kg/g		1.000	2.000
Carico organico e chimico (COD)	Kg/g		2.500	5.500
Azoto totale (TKN)	Kg/g			200
Fosforo totale (P)	Kg/g			20
Sezione chimico-fisica				
Arsenico*	mg/l			< 10
Cadmio*	mg/l			< 0,4
Cromo totale*	mg/l			< 4,0
Cromo esavalente*	mg/l			< 0,2

Parametri sezione chimico-fisica	Unità di misura	Minima	Media	Massima
Mercurio*	mg/l			< 0,005
Nichel*	mg/l			< 80,0
Piombo*	mg/l			< 6,0
Rame*	mg/l			< 8,0
Selenio*	mg/l			< 0,6
Zinco*	mg/l			< 20,0
Fenoli*	mg/l			< 10,0
Oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera*	mg/l			< 10,0
Solventi organici aromatici*	mg/l			< 8,0
Solventi organici azotati*	mg/l			< 4,0
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)*	mg/l			< 1,2
Pesticidi fosforiti*	mg/l			< 0,1
Composti organici dello stagno*	mg/l			< 0,02
Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e “pericolose per l’ambiente acquatico” (R50 e R51/53) ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i.*	mg/l			assenti

* carico inquinante dei rifiuti in alimentazione nelle varie sezioni dell’impianto di cui ai parametri della Tabella 5, Allegato 5, Parte Terza, del d.lgs. 152/06.

- Sottoparagrafo:

2.2.2 PORTATE E TEMPO DI ESERCIZIO” (pag. 23 del decreto regionale 4841/2010) è sostituito dal seguente:

Parametri	Unità di misura	Minima	Media	Massima
Quantitativo massimo orario/giornaliero di rifiuti liquidi alimentato all'impianto	m ³ /h		7 - 7,5	9 - 9,5
	m ³ /g		170	230
Tempo di esercizio	h	24		

- Sottoparagrafo:

“**RENDIMENTO DI DEPURAZIONE**” (pag. 23 del decreto regionale 4841/2010) è sostituito dal seguente:

Parametri	Rendimento di depurazione (eta)
Portata media in ingresso	170 mc/g
BOD ₅	>85%
COD	>85%
TKN	>85%
P tot.	>85%
Sezione chimico-fisica	
Arsenico*	>95%
Cadmio*	>95%
Cromo totale*	>95%
Cromo esavalente*	>95%
Mercurio*	>95%
Nichel*	>95%
Piombo*	>95%
Rame*	>95%
Selenio*	>95%
Zinco*	>95%
Fenoli*	>95%
Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti*	>95%
Solventi organici aromatici*	>95%
Solventi organici azotati*	>95%
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)*	>95%
Pesticidi fosforiti*	-
Composti organici dello stagno*	-
Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e “pericolose per l’ambiente acquatico” (R50 e R51/53) ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i.*	-

* carico inquinante dei rifiuti in alimentazione nelle varie sezioni dell’impianto di cui ai parametri della Tabella 5, Allegato 5, Parte Terza, del d.lgs. 152/06.

- Sottoparagrafo:

“OPERAZIONI DI TRATTAMENTO E LAVAGGIO TERRE (R5, R13)”: (pag. 24-25 del decreto regionale 4841/2010 e pag. 6-7 del provvedimento provinciale di R.G. n. 8475 del 17.10.2012), fino al punto 12, è sostituito dal seguente sottoparagrafo:

L'impianto di recupero (R5) delle terre finalizzato alla produzione di materie prime seconde (m.p.s.) di sabbia e ghiaia commerciabili è disposto longitudinalmente al lato orientale del capannone, così come visibile nella planimetria generale di progetto riportata in Allegato (Planimetria dell'agosto 2014 - Tav. n. 1). L'impianto è destinato al trattamento di rifiuti costituiti da terre pericolose e non pericolose mediante la tecnica di soil washing, che permette di ottenere la separazione del contaminante dalla matrice attraverso un processo che prevede come unico fluido di lavaggio l'acqua. Tale tecnica fa riscontrare ottimi risultati per inquinanti quali composti organici semi-volatili e metalli pesanti, ma risulta anche efficace per inquinanti quali COV e pesticidi. Gli inquinanti non idrosolubili, come gli idrocarburi, verranno eliminati durante il trattamento grazie ad altre tecniche di trattamento inserite nell'impianto.

I materiali di risulta dal processo di trattamento vengono stoccati in cumuli negli appositi box chiusi interni al capannone, realizzato nell'area ad est dell'impianto.

Di seguito si specificano le singole fasi che compongono il trattamento:

1. il rifiuto in ingresso viene stoccato in cinque box interni al capannone, delimitati da una parete separatoria in cemento armato dell'altezza di 5 m e dotati di un sistema di nebulizzazione rotante costituito da ugelli irroratori, comandato dall'operatore e attivato in fase di scarico in modo da evitare l'emissione di polveri;
2. dalle aree di stoccaggio, il rifiuto è trasferito alla tramoggia di carico del frantoio a mascelle tramite pala gommata; la tramoggia di carico ha un volume di carico massimo di circa 5 mc e bocca di carico posta ad un'altezza di circa 3,5 m. Durante questa fase la frazione fine (< 1 cm), selezionata dal vaglio presente nel frantoio, può essere inviata direttamente al trattamento oppure separata e stoccata in cumulo sulla pavimentazione senza subire il successivo processo di frantumazione. Quest'ultima frazione, nel caso non possa essere considerata recuperata in seguito alla conformità a specifiche analisi (m.p.s.) viene stoccata come rifiuto, nella medesima posizione, in deposito temporaneo;
3. dal frantoio a mascelle il rifiuto, dopo aver subito una frantumazione primaria, viene trasportato tramite un nastro trasportatore verso un vaglio stellare; tale nastro è dotato di deferrizzatore per l'eliminazione delle parti metalliche presenti. Il vaglio stellare opera una prima selezione dei rifiuti grossolani; il sopravaglio costituito da legno, plastica e imballaggi, tramite apposita bocca di caduta è depositato in un box di stoccaggio posizionato al piano inferiore;
4. il rifiuto di sottovaglio viene trasportato mediante una serie di nastri trasportatori posti in sequenza ad una sfangatrice a palette che consente la dispersione delle zolle di terreno in ghiaie, sabbie, limi e argille e l'eliminazione della frazione organica galleggiante grazie ad un vaglio asciugatore;
5. il rifiuto in uscita dalla sfangatrice viene inviato ad un vibrovaglio orizzontale ad umido costituito da più piani di vagliatura per la classificazione in base alle esigenze di riutilizzo. Il vibrovaglio, con potenzialità di trattamento di 30 t/h, utilizza come unico fluido di lavaggio l'acqua;
6. il sottovaglio di pezzatura 3-7 mm, prodotto dal vibrovaglio, viene inviato direttamente al box di stoccaggio delle m.p.s. tramite nastro trasportatore. I sopravagli aventi pezzatura 7-15 mm vengono invece inviati al vibro separatore idraulico ed al frantumatore secondario;
7. all'interno del vibro separatore idraulico, il sopravaglio viene suddiviso a seconda del peso specifico delle componenti; la frazione leggera, nel caso non possa essere considerata recuperata in seguito alla conformità a specifiche analisi (m.p.s.), viene stoccata come rifiuto, in deposito temporaneo. La frazione pesante continua verso il frantoio secondario;
8. il frantoio secondario costituito da un mulino ad urto determina la riduzione granulometrica

delle pezzature in ingresso fino ad una frazione < 7 mm, minimizzando nel contempo la frazione fine 0-1 mm. Il rifiuto in uscita mediante apposito nastro trasportatore viene rimandato in testa alla sfangatrice a palette;

9. il sottovaglio in uscita dal vaglio ad umido viene inviato ad un gruppo di idrociclonatura costituito da cicloni, celle di attrizione e da un vibro asciugatore;
10. le acque derivanti dalla fase di idrociclonatura e dalle celle di attrizione vengono inviate ad un sistema di trattamento integrato, posizionato all'interno di un apposito manufatto, dove viene effettuato il trattamento chimico-fisico delle acque, per l'abbattimento dei metalli, ed un trattamento di flottazione per l'eliminazione degli idrocarburi, delle sostanze leggere e di altri contaminanti organici. Il trattamento chimico-fisico è costituito dalle fasi di neutralizzazione, coagulazione e flocculazione chimica con l'aggiunta di polielettrolita e assorbimento con carbone attivo in polvere. I reflui in uscita vengono inviati ad un sedimentatore statico costituito da un manufatto cilindrico avente un diametro di 7 metri ed un'altezza di circa 4 metri;
11. a valle del sedimentatore, in adiacenza allo stesso, è stato posizionato un silos di stoccaggio avente un diametro di 5 m ed una capacità utile di circa 140 mc. L'inserimento del silos di stoccaggio consente la formazione di una miscela più omogenea in ingresso alla disidratazione e di conseguenza garantisce l'ottenimento di una maggiore percentuale di frazione secca. La disidratazione meccanizzata dei fanghi viene effettuata mediante un'unica filtropressa e i fanghi di risulta vengono stoccati all'interno del box sottostante;
12. l'acqua chiarificata in uscita dalla sedimentazione e dalla filtropressatura, in seguito ad ulteriore trattamento mediante filtri, viene raccolta all'interno di due serbatoi di accumulo ciascuno da 15 mc posizionati al piano terra in adiacenza al gruppo di idrociclonatura e riutilizzata come fluido di lavaggio. Periodicamente vengono effettuati innesti di acqua pulita per garantire il quantitativo necessario alle operazioni di lavaggio e quando le caratteristiche chimico-fisiche non la rendono più idonea al lavaggio, i serbatoi vengono svuotati e l'acqua inviata al trattamento chimico-fisico e biologico dell'impianto.

2. CAPITOLO C. QUADRO AMBIENTALE:

- C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

Tabella C3: "Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera" del provvedimento provinciale di R.G. n. 8475 del 17.10.2012:

Il valore relativo al diametro del camino dell'emissione E1 viene sostituito dal valore 1.200 mm.

- C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

La tabella C4: "Deroghe emissioni idriche" (pag. 60 del decreto regionale 4841/2010) viene sostituita dalla nuova Tabella sotto indicata, riferita ad una portata di 200 mc/die per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura:

Parametri	Deroghe (mg/l)
COD	3.500
BOD ₅	1.750
Cloruri	6.000
Solfati (SO ₄)	6.000
Azoto ammoniacale (NH ₄)	150
Tensioattivi totali	20

- C.5 Produzione rifiuti

C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo autorizzato (art. 208, d.lgs. 152/06)

La Tabella ed il paragrafo vengono sostituiti dai seguenti (pag. 64 del decreto regionale 4841/2010):

CER	Quantità massima di deposito temporaneo o autorizzato (m3)	Operazione svolta	Stato fisico	Modalità di deposito	Ubicazione del deposito	Destinazione finale*
191209 191302	10	Deposito temporaneo	Solido non polverulento	Cumulo	Adiacente al frantoio primario	Recupero/ Smaltimento
191202	10	Deposito temporaneo	Solido non polverulento	Cassone	Piano terra sotto il nastro trasportatore dopo il deferrizzatore	Recupero
191204	15	Deposito temporaneo	Solido non polverulento	Box	Piano terra, sotto il vaglio stellare	Recupero
191205	15	Deposito temporaneo	Solido non polverulento	Box	Piano terra, sotto il vaglio stellare	Recupero
191209	15	Deposito temporaneo	Solido non polverulento	Box	Piano terra, sotto il vaglio stellare	Recupero/ Smaltimento
191212	15	Deposito temporaneo	Solido non polverulento	Box	Piano terra, sotto il vaglio stellare	Recupero/ Smaltimento
190813* 190814	175	Deposito temporaneo fanghi decadenti dall'impianto di depurazione	Fangoso palabile	Box di stoccaggio chiuso	Interno al capannone trattamento	Smaltimento
190813* 190814	175	Deposito temporaneo fanghi decadenti da sezione trattamento chimico-fisico o dall'impianto di lavaggio terre	Fangoso palabile	Box di stoccaggio chiuso	Interno al capannone trattamento	Recupero/ Smaltimento
191209		Deposito temporaneo limi decadenti da impianto di lavaggio terre dopo flocculazione e sedimentazione	Fangoso palabile	Box di stoccaggio chiuso	Interno al capannone trattamento	Recupero/ Smaltimento

Tabell C5 - Caratteristiche rifiuti decadenti dall'attività di gestione rifiuti

I CER 191209 e 191302 sono rappresentativi della frazione fine (< 1 cm) che decade dal frantoio primario in ingresso alla linea di trattamento senza subire il processo di frantumazione e vengono scaricati dal braccio laterale del frantoio e stoccati in cumulo direttamente sulla pavimentazione.

Il CER 191202 deriva dal trattamento di deferrizzazione delle terre poi avviate a lavaggio, da cui

vengono ricavati materiali ferrosi che vengono recuperati in impianti esterni.

I CER 191204, 191205 (plastica e gomma, vetro) sono originati dal sopravvaglio del vaglio stellare e vengo avviati esclusivamente a recupero in impianti esterni.

Il CER 191209 è rappresentativo dei limi decadenti dalla linea di lavaggio terre, non trattate chimicamente con reagenti specifici, ma che hanno subito esclusivamente il processo di flocculazione e sedimentazione.

Il CER 191212 è rappresentativo degli scarti decadenti dal vaglio stellare qualora gli stessi si presentino sotto forma di rifiuti misti tali da non poter essere distinti nelle relative frazioni e che pertanto dovranno essere avviati allo smaltimento e/o recupero.

I CER 190813* e 190814 sono relativi ai fanghi derivati dal trattamento chimico-fisico e biologico e dalla linea di lavaggio terre.

La linea fanghi riceve e tratta i fanghi generati nelle varie fasi della linea acque, consentendo di ottenere un prodotto compatibile con le successive fasi di smaltimento e saranno inviati esclusivamente allo smaltimento in discarica come fanghi chimici.

I fanghi decadenti dalla linea di lavaggio terre potranno essere inviati sia al recupero che allo smaltimento.

3. **CAPITOLO E. QUADRO PRESCRITTIVO:**

E.2 Acqua:

E.2.1 Valori limite di emissione:

E.2.4 Prescrizioni generali:

Viene inserita la prescrizione XIV-bis (pag. 85 del decreto regionale 4841/2010):

XIV) - bis:

Le deroghe allo scarico di cui alla Tabella C4 - “*Deroghe emissioni idriche*” sono da intendersi limitate al solo periodo di 24 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, individuato nel 10.12.2015. L’Impresa dovrà, entro tale termine, adoperarsi al fine di adottare le necessarie cautele ed interventi tesi alla regolarizzazione nell’esercizio dello scarico, che dovrà avvenire successivamente a tale data nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107, comma 1, del d.lgs. 152/06. L’Impresa è inoltre tenuta ad inoltrare all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale, ad Amiacque, oltre che all’Autorità Competente, entro un anno dalla notifica del presente provvedimento, una relazione tecnica finalizzata ad illustrare le soluzioni che intende adottare al fine del legittimo esercizio dello scarico in conformità ai valori limite previsti dall’art. 107, comma 1, del d.lgs. 152/06, la suddetta relazione dovrà inoltre descrivere le eventuali criticità nel perseguimento di quanto richiesto.

- B) che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di notifica dello stesso;
- C) che l’Impresa S.E.M.P. S.r.l. con sede legale ed installazione IPPC in Pero (MI) - Via Archimede n. 7 realizzi le modifiche ritenute non sostanziali, ai sensi dell’art. 29-nonies, del d.lgs. 152/06 e della d.g.r. n. 2970 del 2.02.2012, progettate all’installazione, così come descritte nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica del 27.08.2014 (prot. gen. n. 179756 dell’1.09.2014), integrata in data 29.09.2014 (prot. gen. n. 199495), e riportate nel presente provvedimento, dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
- D) la proroga della scadenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con decreto n. 4841 del 11.05.2010, modificata con provvedimento provinciale di R.G. n. 8475 del 17.10.2012, al 10.05.2020 fermo restando che la garanzia finanziaria in essere venga prorogata fino alla nuova validità della stessa, maggiorata di un anno (10.05.2021). L’Impresa dovrà pertanto presentare appendice di proroga almeno sessanta (60) giorni prima la data di scadenza originaria (10.05.2015);
- E) di stabilire, inoltre, che l’autorizzazione stessa sia soggetta a norme regolamentari più restrittive (sia statali che regionali) che dovessero intervenire nello specifico;
- F) di avvalersi, per l’esercizio delle attività di controllo, dell’A.R.P.A. - Dipartimento di Milano cui compete, in particolare, accertare che l’Impresa ottemperi alle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

- G) restano valide e confermate tutte le condizioni e prescrizioni del decreto regionale A.I.A. n. 4841 del 11.05.2010, già modificato con provvedimento provinciale di R.G. n. 8475 del 17.10.2012 e del relativo Allegato Tecnico, per quanto non modificato col presente provvedimento;

FA PRESENTE

1. che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis), del medesimo decreto legislativo;
2. che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, il gestore del complesso IPPC è tenuto a compilare l'applicativo, implementato da A.R.P.A. Lombardia e denominato "A.I.D.A.", con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a partire dalla data di adeguamento; successivamente, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
 - a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Provincia di Milano nella persona del Presidente, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. della Provincia di Milano;
- che l'Impresa entro trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento dovrà provvedere all'aggiornamento dell'applicativo IPPC on line inserendo la domanda di modifica non sostanziale dell'1.09.2014 (<http://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/ippc/jsp/login.jsp>);
- che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
- il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti

della Provincia di Milano e trasmesso all'Archivio per esposizione all'Albo; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013;

- che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento all'Impresa S.E.M.P. S.r.l. presso la sede legale in Pero (MI), Via Archimede n. 7 nonché il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza, al Comune Pero (MI), all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ed all'A.S.L. Milano 1 e, per gli adempimenti di controllo, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed a Amiacque S.r.l.;
- la pubblicazione sul sito web della Regione Lombardia - sistema "Modulistica IPPC on-line".

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dr. Piergiorgio Valentini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Pratica trattata da: Dott.ssa Giulia Garavaglia